

CONV 290/02

WG IV 12

NOTA

del:	Segretariato
al:	Gruppo IV "Ruolo dei parlamenti nazionali"
Oggetto:	Resoconto sommario della riunione del 19 settembre 2002

1. Il gruppo ha proceduto ad uno scambio di opinioni riguardo alle misure a livello europeo che potrebbero incoraggiare e facilitare miglioramenti dei sistemi di esame parlamentare nazionali. Il gruppo ha discusso anche il progetto di relazione del gruppo "Sussidiarietà" (WD 19 del Gruppo I distribuito durante la riunione e per posta elettronica). Il gruppo ha inoltre avuto uno scambio di opinioni su ruolo/i e caratteristica/che eventuali dei meccanismi multilaterali a livello europeo che coinvolgono i parlamenti nazionali, nonché il Parlamento europeo.

Misure a livello europeo atte a incoraggiare e facilitare miglioramenti nei sistemi di esame parlamentare nazionali

2. Come introduzione al dibattito, il sig. Michel Barnier, membro della Commissione europea, è intervenuto con una presentazione relativa all'attuazione del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali (cfr. WD 12 del 12 luglio 2002). L'intervento si è incentrato su quattro questioni:
 - i) L'obiettivo del protocollo
 - ii) L'attuazione del protocollo rallenta il processo decisionale?
 - iii) Le disposizioni contenute nel protocollo forniscono ai parlamenti nazionali le informazioni di cui hanno bisogno?
 - iv) È necessario modificare il protocollo?

3. È stato sottolineato che le disposizioni contenute nel protocollo facilitano il controllo parlamentare, ma che il modo in cui il controllo è stato impostato (e la sua efficacia) dipendono dalle relazioni costituzionali tra il parlamento ed il governo. È stato inoltre rammentato che i meccanismi ed il campo di applicazione (ampliamento del controllo al secondo e terzo pilastro) differiscono a seconda dei paesi. Il periodo di 6 settimane che dovrebbe trascorrere tra una proposta legislativa e la data in cui essa è inserita nell'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione non causa ritardi nel processo decisionale, che nella maggior parte dei casi si svolge nell'arco di mesi (o addirittura di anni) piuttosto che settimane (è stato inoltre rammentato che solo un numero limitato di decisioni non rientrano nel campo di applicazione della procedura di codecisione, e pertanto richiede soltanto una decisione del Consiglio. Le misure urgenti potrebbero essere esaminate in tempi più brevi, ma si tratta di casi rari (ad esempio, sono state necessarie circa 4 settimane nel caso della creazione di un fondo di calamità in seguito alle recenti inondazioni). La trasparenza del lavoro del Consiglio, e possibilmente la partecipazione dei parlamentari nazionali all'interno di delegazioni nazionali, potrebbero aumentare la comprensione e dissipare i timori espressi da taluni parlamenti nazionali riguardo ad "accordi provvisori" raggiunti nel corso dei dibattiti prima della fine dell'esame parlamentare a livello nazionale.
4. Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni ai parlamenti nazionali, un compito che ora spetta ai governi, la Commissione potrebbe convenire sulla trasmissione diretta ai parlamenti nazionali, a condizione che i governi non si oppongano. Il protocollo disciplina inoltre la trasmissione di documenti a carattere consultivo, un settore in cui la Commissione già oggi svolge un ampio processo di consultazione via Internet e per il quale potrebbe anche prevedere la trasmissione diretta ai parlamenti nazionali. A tutt'oggi pochi parlamenti nazionali hanno colto l'opportunità di rispondere alle consultazioni aperte, ed è stato sottolineato che questo potrebbe essere un modo per esercitare un'influenza nelle primissime fasi. Le proposte avanzate in riunioni precedenti secondo cui i parlamenti nazionali dovrebbero essere consultati nel corso della pianificazione strategica dell'UE dovranno essere esaminate ulteriormente. Anche se l'attuazione del protocollo sembra funzionare in maniera soddisfacente, la Commissione sarebbe disposta ad esaminare eventuali proposte di modifica al protocollo di Amsterdam, rammentando tuttavia che esso potrebbe soltanto contribuire a migliorare le condizioni di esame a livello nazionale. Un rafforzamento delle relazioni informali e il ricorso ad audizioni (che potrebbero includere la Commissione) potrebbero inoltre far compiere dei progressi e familiarizzare ulteriormente i parlamenti nazionali con gli affari europei.

5. Nel corso della successiva discussione è stato sottolineato che sebbene sia inopportuno istruire i governi ed i parlamenti nazionali su come debbano interagire, si potrebbero porre delle condizioni quadro di base a livello europeo e ad esempio indicare taluni criteri minimi di esame parlamentare. Taluni membri hanno insistito sul fatto che i parlamenti nazionali hanno la facoltà di esaminare l'azione e le posizioni dei rispettivi governi nelle questioni europee, ma che non sempre essi utilizzano appieno tale prerogativa. È stata sottolineata l'importanza che i parlamenti nazionali sviluppino un livello di competenza adeguato sulle questioni europee.
6. Alcuni hanno proposto che piuttosto che coinvolgere i parlamentari nazionali direttamente nei lavori del Consiglio, come suggerito da un membro del gruppo, si dovrebbero esaminare i modi per rafforzare i contatti tra parlamentari nazionali e i membri del Parlamento europeo, ad esempio migliorando le possibilità per questi ultimi di partecipare alle riunioni dei parlamenti nazionali (o delle assemblee parlamentari regionali). Taluni membri hanno sottolineato la necessità di migliorare il coordinamento dei calendari dei parlamenti nazionali e di quello europeo, possibilmente mediante una migliore sincronizzazione delle settimane che i membri del Parlamento europeo dedicano ai lavori nell'ambito della propria circoscrizione e alla partecipazione alle sessioni dei parlamenti nazionali. Un'altra opzione sarebbe quella di organizzare delle "settimane europee" che avrebbero luogo contemporaneamente in tutte le capitali. Alcuni hanno aggiunto che tale genere di evento si inserirebbe bene nel quadro della proposta presentata da alcuni, secondo cui i Commissari potrebbero partecipare alle audizioni nell'ambito dei parlamenti nazionali o con la loro partecipazione.
7. Veri membri hanno espresso interesse per la possibilità che i parlamenti nazionali siano consultati nel quadro della programmazione legislativa annuale della Commissione o della programmazione strategica dell'UE.
8. Il gruppo ha accolto con favore la proposta di un membro secondo la quale il ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE dovrebbe essere riconosciuto al livello del trattato (eventualmente nel preambolo) e che gli Stati membri siano tenuti a dichiarare che un esame parlamentare appropriato, conformemente ai requisiti costituzionali nazionali, è stato effettuato prima delle sessioni del Consiglio allorché esso esercita il suo ruolo legislativo. Un protocollo del nuovo trattato conterrebbe inoltre dettagli relativi alla trasmissione di documenti e di altre informazioni. Vari membri hanno proposto che il protocollo di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali sia modificato in modo da indicare che la Commissione trasmetterà i documenti direttamente ai parlamenti nazionali (a complemento della trasmissione da parte dei governi). È stato inoltre suggerito di iscrivere nel protocollo che il Consiglio non potrebbe avviare l'esame di una proposta della Commissione nel corso delle quattro settimane successive alla sua presentazione. Altri hanno considerato tale proposta troppo restrittiva, osservando che la presentazione delle proposte ed un primo scambio di opinioni dovrebbe essere consentito durante tale periodo.

Discussione sul progetto di relazione del gruppo I "Sussidiarietà"

9. Il gruppo ha proceduto ad uno scambio di opinioni sul progetto di relazione del gruppo I "Sussidiarietà" sulla base del documento WD 19 di detto gruppo. I membri hanno in generale espresso soddisfazione per la relazione, che riflette a grandi linee le opinioni del gruppo IV sul ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo del principio di sussidiarietà. Il sistema di allarme preventivo è stato riconosciuto dai membri come un'innovazione e molti si sono compiaciuti della semplicità del meccanismo e del fatto che esso non comporta la creazione di un nuovo organo e non rallenta il processo decisionale. Alcuni membri avrebbero voluto che fosse anche riconosciuto esplicitamente il legame stretto tra i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. È stato inoltre rammentato che poiché i testi sono spesso modificati nel corso del processo è importante che i parlamenti nazionali continuino ad esercitare il proprio ruolo di esame nei confronti dei governi nell'arco dell'intera procedura legislativa.
10. Taluni membri hanno affermato che avrebbero preferito che il sistema proposto fosse più energico ed hanno auspicato che si specifichi chiaramente che un atto non può entrare in vigore se non dopo la pronuncia della sentenza in caso di ricorso dinanzi alla Corte. È stato inoltre proposto che si fissi un termine per la sentenza della Corte, e che questo sia breve, ad esempio un mese. Vari membri hanno proposto di spezzare il legame tra la necessità di fornire un parere motivato nelle prime fasi del processo ed il diritto di adire la Corte. Alcuni membri hanno proposto che i parlamenti nazionali siano consultati anche in merito al programma legislativo annuale della Commissione e che possibilmente sia attribuito alla COSAC un ruolo in proposito. Nessun accordo è stato tuttavia raggiunto su quest'ultima proposta, poiché alcuni hanno obiettato sulla rappresentatività della COSAC, seppure indicando la possibilità di un ruolo nell'ambito dello scambio di informazioni tra i parlamenti.

Ruolo/i e forma/e possibili dei meccanismi multilaterali a livello europeo che coinvolgono parlamenti nazionali e il Parlamento europeo

11. Il gruppo ha proceduto ad uno scambio di opinioni riguardo ai momenti o ai temi per i quali sarebbe utile che i parlamenti nazionali si riunissero, tra loro e con il Parlamento europeo, e al formato che tali meccanismi potrebbero assumere.

12. Vari membri hanno posto l'accento sul carattere innovativo della precedente e dell'attuale convenzione, sottolineando l'utilità di coinvolgere i parlamenti nazionali ed il PE, ed hanno proposto che il metodo di convocazione di una convenzione sia formalizzato nell'impostazione istituzionale dell'UE.
13. Alcuni hanno proposto di attribuire ai parlamenti nazionali un ruolo di maggior rilievo nella definizione del programma politico dell'UE, mediante un meccanismo che consentirebbe loro (possibilmente in collaborazione con il PE) di ricevere il programma pluriennale del Consiglio e possibilmente di riunirsi in forma di congresso sulla materia. È stato inoltre proposto che tale forum, che potrebbe chiamarsi congresso o in altro modo, potrebbe ricevere una relazione sullo stato dell'Unione ad avviare un dibattito in proposito. Altri hanno proposto che esso possa svolgere un ruolo anche nella nomina dei dirigenti, legittimando ad esempio la nomina del Presidente della Commissione (o dell'UE in caso di cambiamento del sistema). I membri hanno sottolineato che un meccanismo di tipo congressuale non dovrebbe avere poteri legislativi. È stato in seguito proposto che un congresso/forum si riunisca al massimo una volta l'anno.
14. Vari membri hanno posto l'accento sulla richiesta di meccanismi consultivi interparlamentari e sull'importante ruolo che questi possono svolgere nel mettere in maggior rilievo le tematiche europee all'interno dei vari parlamenti nazionali. Essi hanno fatto riferimento in proposito al ruolo attuale e potenziale della COSAC. Alcuni hanno osservato che la COSAC, pur dovendo rimanere un meccanismo puramente consultivo, potrebbe essere usata in misura sempre maggiore nelle consultazioni a livello settoriale, riunendo i rappresentanti delle varie commissioni settoriali. In tale contesto è stata sottolineata l'importanza di contatti con le commissioni del PE. Alcuni hanno inoltre proposto che la COSAC svolga un ruolo nel quadro di una consultazione sul programma legislativo annuale della Commissione. Vari membri hanno inoltre sottolineato che se la COSAC dovesse essere dissolta le sue funzioni consultive dovrebbero essere assunte da un altro meccanismo. Alcuni hanno proposto di rafforzare la COSAC mediante un segretariato permanente ristretto. Vari membri hanno tuttavia messo in guardia contro la creazione di nuove istituzioni.
15. Alcuni hanno proposto che nel caso di questioni politiche problematiche, quali ad esempio la riforma della PAC o la riforma del sistema delle risorse proprie, si potrebbe convocare su base "ad hoc" un nuovo tipo di conferenza interparlamentare. Specialisti del settore politico in questione provenienti da ciascun parlamento potrebbero riunirsi in tali occasioni al fine di discutere sulle varie materie e cercare di risolvere le difficoltà, ed in tal modo preparare la strada al reperimento di soluzioni, senza che tale conferenza abbia in sé un ruolo legislativo (né necessariamente il diritto di adottare risoluzioni).

Prossima riunione

16. La prossima riunione avrà luogo giovedì 26 settembre dalle 10.30 alle ore 13.00. Le discussioni relative ai meccanismi multilaterali/interparlamentari per l'ulteriore coinvolgimento dei parlamenti nazionali negli affari europei e alla loro funzione specifica saranno proseguite. La Presidenza ha invitato a presentare contributi scritti.
 17. Le riunioni successive avranno luogo il 10 ottobre (14.30-18.00) ed il 22 ottobre (14.30-18.00). Si ricorda che la riunione del 17 ottobre è stata annullata a causa di una riunione concomitante della COSAC.
-